

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

**Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria.**

**Capo II**

*Modifiche alla legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)*

**Art. 10**

*(Modifica all' articolo 2 della legge regionale 25/1996 )*

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), le parole << nella provincia di Trieste >> sono sostituite dalle seguenti: << nell'area territoriale Giuliana di cui all'allegato C bis della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) >>.

**Art. 11**

*(Modifiche all' articolo 16 della legge regionale 25/1996 )*

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 25/1996 le parole << , alle Comunità montane ed alle Province >> sono soppresse.

**Art. 12**

*(Abrogazione dell' articolo 17 della legge regionale 25/1996 )*

1. L' articolo 17 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

**Art. 13**

*(Modifica all' articolo 18 della legge regionale 25/1996 )*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25/1996 le parole << sentite

l'Unione Province Italiane (UPI) e >> sono sostituite dalla seguente: << sentita >>.

#### **Art. 14**

*(Abrogazione dell' articolo 19 della legge regionale 25/1996 )*

1. L' articolo 19 della legge regionale 25/1996 è abrogato.

#### **Art. 15**

*(Modifica all' articolo 27 della legge regionale 25/1996 )*

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 25/1996 le parole << degli articoli 15 e 17 >> sono sostituite dalle seguenti: << dell'articolo 15 >>.

#### **Art. 16**

*(Norme transitorie relative alla legge regionale 25/1996 )*

1. Gli articoli 17 e 19 della legge regionale 25/1996 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla conclusione dei medesimi, fatta salva la riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione previsto all' articolo 19, comma 1, della legge regionale 25/1996 al fine di contrastare gli effetti dell'attuale congiuntura economica. Il Servizio competente comunica ai beneficiari la modifica della durata del vincolo di destinazione.